

Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021). Articolo 1 commi 797-804

**Istruzioni operative e modalità pratiche di calcolo del contributo riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali assunti a tempo indeterminato in servizio nell'anno.
(12 febbraio 2021)**

Le presenti istruzioni operative presentano le modalità di applicazione dell'intervento contenuto all'articolo 1, commi da 797 a 804 della legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020) che ha previsto il riconoscimento di un contributo a favore degli Ambiti sociali territoriali in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli stessi ambiti o dai comuni associati.

SOMMARIO

L'intervento normativo contenuto nei commi 797-804 della Legge di bilancio per il 2021	1
Ambito sociale territoriale	2
La procedura operativa	2
Inserimento dati in SIOSS	3
Comunicazione dei dati agli Ambiti	3
Enti il cui personale entra nel computo	4
Scadenze.....	5
Modalità di calcolo del contributo.....	5
Assegnazione del contributo ai Comuni appartenenti all'Ambito.....	6
Controlli.....	6
Allegato 1: scheda dati sul personale a tempo indeterminato	7

1. L'intervento normativo contenuto nei commi 797-804 della Legge di bilancio per il 2021

La L. 178/2020 (L. di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797, ha fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5.000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000.

Lo stesso comma 797, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, ha previsto in favore degli Ambiti territoriali l'attribuzione di:

- a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

A tale fine, al successivo comma 798, ha stabilito che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun Ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invii al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'Ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'Ambito o direttamente dall'Ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Nei successivi commi la norma specifica le modalità di erogazione del contributo, la fonte di finanziamento e la relativa copertura finanziaria.

Si evidenzia che lo stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, ai commi 791-794, ha stanziato ulteriori risorse per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, attraverso un'integrazione del fondo di solidarietà comunale di 215 milioni nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030. L'intervento prevede che gli obiettivi di servizio cui vincolare tali risorse siano definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione per i fabbisogni standard. Sono in corso interlocuzioni tecniche con tale Commissione ai fini di garantire la massima efficacia combinata dei due interventi anche per i comuni e gli Ambiti territoriali che presentano condizioni di maggiore sofferenza in ambito di servizi sociali.

2. Ambito sociale territoriale

L'Ambito sociale territoriale è quello contemplato dall'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Si farà riferimento all'articolazione degli Ambiti comunicata dalle Regioni sulla piattaforma del Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali (SIOSS) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come previsto dal D.M. 22 agosto 2019, n. 103).

Il responsabile dell'alimentazione del SIOSS di ciascun Ambito, a tale fine comunicato alla Regione, deve tempestivamente effettuare un primo tentativo di accesso alla piattaforma SIOSS tramite SPID, necessario al fine della verifica della sua identità e per consentire la successiva profilazione propedeutica all'accesso effettivo. Qualora l'utente non riuscisse ad accedere al SIOSS, l'Ambito deve verificare con la Regione di appartenenza l'avvenuta comunicazione al Ministero dell'elenco dei responsabili del SIOSS da accreditare.

3. La procedura operativa

Dal punto di vista operativo la procedura opererà come segue:

- entro il 28/2 di ogni anno (nel 2021 1/3, dato che cade di domenica) il responsabile dell'Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell'anno precedente e le previsioni dell'anno corrente.

- entro il 30/6 di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all'anno precedente e prenotate le somme per l'anno corrente¹.

A partire dal 2022, le somme prenotate con riferimento all'anno precedente e riconosciute col suddetto decreto del Ministro verranno liquidate (le prime somme liquidate faranno riferimento alle somme prenotate nel 2021).

¹ Ai sensi del comma 799, le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, denominate «**somme prenotate**», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, denominate «**somme liquidabili**», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo.

In sede di riparto annuale del Fondo povertà, verrà accantonata una somma sufficiente a finanziare tutte le risorse prenotate.

Si precisa che il finanziamento del fondo povertà nel bilancio dello Stato ha natura strutturale, cosicché il finanziamento previsto dalla nuova norma ha anch'esso natura strutturale. Non è un una tantum e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo di 40.000 o 20.000 euro per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste; ad esempio, se un Ambito necessitasse di 25 assistenti sociali per soddisfare il rapporto 1:6500 e ne avesse già assunti 27, potrebbe usufruire da subito del contributo per i 2 assistenti sociali eccedenti.

4. Inserimento dati in SIOSS

Il responsabile del SIOSS di ciascun Ambito dovrà inserire nella sezione "assistenti sociali a tempo indeterminato" del SIOSS i dati sugli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato forniti da ciascun Comune, nonché dall'Ambito stesso per il proprio personale (nel caso di svolgimento di funzioni sociali in modo associato).

Ogni anno, nel Prospetto 1 verranno inseriti i dati riferiti all'anno passato (dati a consuntivo)². Il sistema darà il dato sintetico degli assistenti sociali in servizio nell'Ambito in tale anno. A quel punto bisognerà inserire nel Prospetto 2, ai fini della prenotazione delle risorse, il dato che l'Ambito prevede di avere per l'anno in corso (dato previsionale)³.

A decorrere dal prossimo anno, i dati riferiti all'anno precedente (Prospetto 1) serviranno per erogare le risorse prenotate l'anno prima (Prospetto 2). In sede di prima applicazione, i dati riferiti al 2020, sebbene non direttamente utilizzati per l'erogazione delle risorse, sono comunque necessari al fine di disporre del quadro conoscitivo della condizione di partenza.

I dati da inserire sono i seguenti:

Prospetto 1 (anno passato):

- a. numero di assistenti sociali a tempo indeterminato *full time equivalent* per ciascun Comune e per l'Ambito a sé stante (per il proprio personale)
- b. per ciascuna delle aree di attività di seguito elencate la percentuale di impiego del personale indicato al punto a):
 1. Segretariato sociale
 2. Servizio Sociale Professionale
 3. Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti
 4. Persone con disabilità - Non autosufficienti
 5. Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)

Nota bene: la somma delle percentuali indicate deve fare 100. Il dato va fornito per ciascuno Comune e per l'Ambito a sé stante.

Prospetto 2 (anno corrente):

- c. le previsioni per l'anno corrente del numero di assistenti sociali a tempo indeterminato *full time equivalent* per l'Ambito nel suo complesso.

5. Comunicazione dei dati dai Comuni agli Ambiti

Ciascun Comune, ai fini della comunicazione dei propri dati all'Ambito, utilizzerà la scheda di cui all'allegato 1 per fornire i dati di seguito indicati.

1) Dati riferiti all'anno passato (2020):

² Necessari per la determinazione delle «somme liquidabili».

³ Necessari per la determinazione delle «somme prenotate».

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio assunti dal Comune. Si fa riferimento, come precisa la norma, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la percentuale di impiego del personale indicato al punto a) per area di attività.

2) Previsioni per l'anno corrente (2021):

c) il numero medio di assistenti sociali, come definito alla lettera a), che si prevede di avere in servizio nell'anno corrente.

Nota bene: nel calcolo dovranno essere computate le assistenti sociali assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato eventualmente in maternità, il cui onere è in capo all'ente di riferimento, mentre non dovranno essere ricompresi gli assistenti sociali assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in aspettativa, in comando o in distacco per i quali l'ente datore di lavoro non sostiene alcun onere in quanto rimborsato da altro ente. Gli assistenti sociali in comando o distacco potranno essere conteggiati dagli enti presso i quali svolgono la loro attività, purché a favore dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento.

Ai soli fini di agevolare il calcolo del numero di assistenti sociali in servizio nell'anno passato, espressi in termini di equivalenti a tempo pieno, è stato predisposto un **file Excel, allegato alle presenti istruzioni operative (Allegato 2) e comunque scaricabile all'indirizzo [Potenziamento servizi](#)**.

Tale file è stato realizzato cercando di replicare il più possibile le informazioni che i Comuni forniscono nell'ambito del conto annuale. Tale file potrà essere utilizzato, con qualche accorgimento precisato nelle istruzioni contenute nello stesso file, anche per il calcolo del numero di assistenti sociali che si prevede di avere in servizio nell'anno corrente da comunicare all'Ambito.

6. Enti il cui personale entra nel computo

Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell'Ambito Territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione assunti a tempo indeterminato. In relazione alla concreta organizzazione dei servizi sociali in ciascun Ambito territoriale, si può fare riferimento a quelli assunti da:

- Comune, Unione di Comuni (art. 32 D. Lgs. 267/2000), Comunità Montana (artt. 27-28-29 del D. Lgs. 267/2000);
- Azienda Speciale ovvero Azienda Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (Ente strumentale del Comune)
- Istituzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 (organismo strumentale del Comune)
- Comune capofila, in caso di convenzione (art. 30 del D. Lgs. 267/2000)
- Consorzi per la gestione di servizi socioassistenziali e sociosanitari (art. 31 D. Lgs. 267/2000)
- Società della Salute (riconducibile all'art. 31 D. Lgs. 267/2000)
- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, art. 31 e 114 del D. Lgs. 267/2000

Pertanto, ai fini del calcolo degli assistenti sociali operanti nell'Ambito territoriale, potranno essere considerati quelli che sono assunti dai soggetti sopra indicati, purché assunti a tempo indeterminato, svolgano effettivamente la loro attività a favore di uno o più Comuni appartenenti all'Ambito e siano effettivamente impiegati nei servizi sociali. Non possono essere considerati gli assistenti sociali dipendenti da soggetti privati o del Terzo Settore a seguito di appalto di interventi e servizi ovvero dipendenti da Aziende Sanitarie Locali operanti all'interno delle stesse, ad eccezione delle situazioni in cui i Comuni abbiano delegato la funzione socioassistenziale all'Azienda Sanitaria Locale (vedi Regione Veneto).

Con riferimento ai soggetti che operano a livello di Ambito anziché di singolo Comune, spetta all'Ambito richiedere i relativi dati. I dati relativi agli Enti o Organismi strumentali dei Comuni saranno forniti all'Ambito da questi ultimi. Per evitar doppi conteggi, i Comuni, qualora avessero dubbi in merito a chi deve dichiarare il personale assunto da uno degli enti sopra richiamati, dovrà coordinarsi con l'Ambito di appartenenza.

Qualora la gestione associata riguardasse l'intero Ambito i dati sono caricati nel prospetto nella casella riferita all'Ambito.

Qualora la gestione associata riguardasse un sottogruppo dei Comuni dell'Ambito i dati vanno ripartiti tra i Comuni coinvolti e caricati nel prospetto aggiungendoli a quelli forniti dai Comuni. **È lasciata facoltà all'Ambito, qualora per alcuni Comuni il personale dei servizi sociali sia esclusivamente gestito a livello di Unione di Comuni/Comunità montana, riportare nel prospetto SIOSS i dati a livello di tali enti anziché dei singoli Comuni che li compongono**, inserendoli nella casella dedicata ad uno dei Comuni interessati, avendo cura di precisarlo nel campo note.

Anche in relazione agli Ambiti Territoriali che gestiscono le risorse attraverso l'accordo di programma (ex art. 34 del citato D. Lgs. 267/2000), tutte le comunicazioni sul personale sono inviate dai singoli Comuni in cui opera il personale al responsabile SIOSS dell'Ambito per il caricamento in Piattaforma.

7. Scadenze

La piattaforma per l'inserimento dei dati relativi agli assistenti sociali in servizio in ciascun Ambito sarà aperta il 19 febbraio 2021. I dati dovranno essere inseriti improrogabilmente entro le ore 24 del 1° marzo 2021, considerato il differimento del termine di scadenza al primo giorno successivo non festivo al termine indicato dalla norma (28 febbraio 2021).

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 1, comma 799, prevede testualmente che: *"I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798"*.

8. Modalità di calcolo del contributo

Il contributo è calcolato e riconosciuto a livello di Ambito territoriale.

Poiché il calcolo del numero di assistenti sociali in servizio, calcolati in termini di equivalenti a tempo pieno, può dar luogo ad un risultato non intero, in ragione della presenza di personale impiegato solo per una parte dell'anno ovvero non in servizio full-time, e poiché la natura del calcolo potrebbe dar luogo a casi limite laddove si operasse un'approssimazione all'unità, si provvederà ad utilizzare un'approssimazione al primo decimale (dunque 1,149 diventa 1,1, mentre 1,15 diventa 1,2).

Il numero di assistenti sociali per cui si ha diritto all'incentivo, come detto approssimato al primo decimale, e il contributo riconosciuto vengono calcolati nella modalità seguente:

Definizioni:

N = popolazione residente nell'Ambito sociale al 1° gennaio dell'anno di riferimento come pubblicata dall'ISTAT⁴⁵

AS = numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato espresso in termini di equivalenti a tempo pieno presenti nell'anno, approssimato al primo decimale.

q₆₅₀₀, **q₅₀₀₀**, **q₄₀₀₀** i quozienti ottenuti dividendo N per 6.500, 5.000 e 4.000 rispettivamente, approssimati al primo decimale.

Cont = contributo riconosciuto.

Calcolo del contributo:

La differenza fra tali quozienti, confrontata col numero di assistenti sociali in servizio prevista per l'anno (in sede di prenotazione delle risorse) ed effettiva (a consuntivo), determinerà le somme riconosciute in sede di prenotazione e a consuntivo per ciascun Ambito, come segue:

- $AS \leq q_{6500}$ Cont = 0;
- $q_{6500} < AS \leq q_{5000}$ Cont = $(AS - q_{6500}) \times 40.000$;
- $q_{5000} < AS \leq q_{4000}$ Cont = $(q_{5000} - q_{6500}) \times 40.000 + (AS - q_{5000}) \times 20.000$;

⁴ Gli Ambiti devono tenere presente che, in caso di variazione della popolazione residente da un anno all'altro, questo potrebbe riflettersi, sia pure marginalmente, nel riconoscimento a consuntivo del contributo prenotato.

⁵ Nel caso di Comuni il cui territorio è suddiviso in più Ambiti, va indicata la popolazione residente nel territorio dell'Ambito, così come gli assistenti sociali in servizio vanno suddivisi in ragione dell'Ambito nel quale sono impiegati.

➤ $q_{4000} < AS$ $Cont = (q_{5000} - q_{6500}) \times 40.000 + (q_{4000} - q_{5000}) \times 20.000.$

Può essere utile evidenziare che, applicando la formula di cui sopra, il contributo massimo per ciascun Ambito (dunque, nel caso di un numero di assistenti sociali in servizio tale da oltrepassare il quoziente di 1:4.000) è pari a 2,8 euro per residente (più precisamente $Cont\ max = (37/13) * N$).

9. Assegnazione del contributo ai Comuni appartenenti all'Ambito

Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, in corso di registrazione al quale si rimanda.

Sostanzialmente, laddove tutte le funzioni e risorse in ambito sociale siano attribuite all'Ambito, il contributo rimane in capo all'Ambito. Laddove così non fosse, gli assistenti in capo all'Ambito e ad eventuali organismi intermedi sono fittiziamente redistribuiti in capo ai Comuni, applicando poi a ciascun Comune la stessa formula utilizzata per il calcolo del contributo spettante all'Ambito. Laddove la somma dei contributi spettanti a ciascun Comune così calcolati ecceda il totale riconosciuto all'Ambito territoriale, il contributo è riconosciuto in quota parte. Tuttavia, gli Enti che fanno capo a ciascun Ambito territoriale possono concordare modalità alternative di suddivisione del contributo al proprio interno, con riferimento, in particolare, alle funzioni in ambito sociale esercitate in modo associato e alle possibilità assunzionali di ciascun Comune.

10. Controlli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà a controlli di coerenza dei dati inviati, anche con riferimento ai dati comunicati dai singoli Comuni nell'ambito della compilazione del Conto annuale del personale.

Eventuali incongruenze saranno segnalate all'Ambito, che dovrà fornire, come previsto dal citato Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2021, i chiarimenti nei tempi richiesti, pena l'esclusione dal contributo. Restano ferme le responsabilità, ai sensi della vigente legislazione civile, penale ed amministrativa, che dovessero emergere in seguito ai controlli effettuati dal MLPS.

11. Contatti

Per approfondimenti si suggerisce di consultare la pagina del sito dedicata al potenziamento del sistema dei servizi sociali [Potenziamento servizi](#), nella quale vengono pubblicate FAQ, circolari e note esplicative. Per particolari quesiti è possibile inviare una richiesta alla casella di posta ContributoAS@lavoro.gov.it. Per evitare di sovraccaricare l'ufficio, laddove i quesiti rivestano carattere di generalità le risposte verranno fornite esclusivamente tramite FAQ e note esplicative pubblicate sul sito. Non verrà fornita risposta ad aspetti già chiariti nei materiali informativi presenti nel sito.

Allegato 1: scheda dati sul personale a tempo indeterminato

ENTE TERRITORIALE	
Comune:	

	Nome e Cognome	Ufficio	E-mail	Telefono
Referente dei dati				

1) Con riferimento al precedente anno (2020):

A) NUMERO MEDIO DI ASSISTENTI SOCIALI IN SERVIZIO ASSUNTI DAL COMUNE	
Anno	
Totale dipendenti equivalenti a tempo pieno*	

*Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

B) PERCENTUALE DI IMPIEGO	
Area di attività	Percentuale di impiego per area di attività
Segretariato sociale	
Servizio Sociale Professionale	
Famiglia - Minori - Anziani autosufficienti	
Persone con disabilità - Non autosufficienti	
Povertà - Disagio adulti (dipendenze, salute mentale)	

2) Con riferimento alle previsioni per l'anno corrente (2021):

C) NUMERO MEDIO DI ASSISTENTI SOCIALI IN SERVIZIO ASSUNTI DAL COMUNE	
Anno	
Totale dipendenti equivalenti a tempo pieno**	

**Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, che si prevede di avere in servizio nell'anno corrente nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione.